

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3745/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

relativo all'apertura di una gara permanente in Belgio, Germania, Spagna, Grecia, Francia e Italia per la fornitura gratuita di farina di frumento tenero all'Albania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1567/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo ad una seconda azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alla popolazione dell'Albania<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 1616/92 della Commissione, del 24 giugno 1992, che stabilisce le modalità della fornitura gratuita di derrate alimentari alla popolazione dell'Albania<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2098/92<sup>(5)</sup>, prevede che l'aggiudicazione della fornitura di farina di frumento nel quadro del regolamento (CEE) n. 1567/92 abbia luogo mediante gara; che le gare per la fornitura gratuita di prodotti trasformati riguardano i quantitativi di materia prima da prelevare in contropartita delle scorte d'intervento per il pagamento di dette forniture, nonché le spese di trasformazione, di trasporto e altre;

considerando che le offerte possono vertere su quantitativi di frumento tenero o di frumento duro; che è pertanto indispensabile prevedere criteri che consentano di selezionare l'offerta più favorevole; che, a questo scopo, le offerte devono essere confrontate in base al valore del quantitativo di prodotto di base in contropartita;

considerando che appare necessario garantire il rispetto dello scadenario di consegna; che occorre quindi stabilire, in caso di consegna ritardata, apposite disposizioni relative allo svincolo della cauzione di fornitura;

considerando che, come l'esperienza dimostra, la consegna frazionata di una partita impone oneri supplementari ai beneficiari e perturba le altre consegne; che occorre quindi prevedere, ferma restando la cauzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1616/92, una penalità specifica dell'1% del quantitativo di cereali aggiudicato in contropartita;

considerando che è opportuno indire una gara permanente in sei Stati membri per la fornitura di 22 000 t di farina di frumento tenero;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli organismi d'intervento belga, tedesco, spagnolo, francese, greco e italiano procedono, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1616/92, all'aggiudicazione permanente della fornitura di 22 000 t di farina di frumento tenero, conformemente all'allegato I e secondo le disposizioni del presente regolamento.

La Germania indice una seconda gara permanente per i quantitativi di frumento delle scorte d'intervento immagazzinate a Musselkanaal (Paesi Bassi).

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1616/92, i prodotti forniti sono condizionati secondo i modi stabiliti al punto 1.3 dell'allegato I.

*Articolo 2*

Le offerte vertono sulla quantità, espressa in tonnellate, di frumento tenero o di frumento duro necessaria per coprire le spese di fornitura, di trasporto e altre, sino alla fase di consegna prevista per la totalità della partita indicata nel bando di gara di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1616/92.

Il quantitativo di frumento aggiudicato in contropartita della fornitura sarà messo a disposizione, a scelta dell'aggiudicatario, sulle scorte d'intervento all'uopo designate nel precitato bando di gara.

La cauzione di gara è fissata a 15 ECU/t.

*Articolo 3*

1. Qualora si constati che, nel corso di una settimana, i quantitativi effettivamente forniti sono inferiori al 50% dei quantitativi da consegnare conformemente alla scaletta riportata al punto 2.4 dell'allegato I, la cauzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1616/92 viene incamerata proporzionalmente alla quantità non fornita durante il periodo considerato. Tuttavia, se l'operatore adduce la prova che detto quantitativo è stato consegnato nel corso della settimana successiva, viene incamerato soltanto il 10% della cauzione.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente si applicano quando il ritardo nella consegna è imputabile all'operatore.

(1) GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 170 del 25. 6. 1992, pag. 18.

(5) GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 15.